

Oggetto: - Variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati -

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegate alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 15 luglio 2014, alla tabella B) – sigari -, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013 e alla tabella C) – sigaretti - allegata alla stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, come modificata con determinazione direttoriale del 14 ottobre 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 ottobre 2014;

Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco Spa, in data 3 ottobre 2014, la Continental Tobacco Italy Srl, in data 13 ottobre 2014, il Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa, in data 28 ottobre 2014, la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl, in data 8 ottobre 2014 e 20 ottobre 2014, la Spiezia Tabacchi Pregiati Srl, in data 6 novembre 2014, hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell'articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014, alla tabella B) – sigari - e alla tabella C) – sigaretti - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 e successive modificazioni;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A –SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821 CAMOUFLAGE	astuccio da 10 pezzi	195,00	200,00	2,00
FUTURA BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
FUTURA BLACK SLIM	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
FUTURA GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00

TABELLA B –SIGARI -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 CASANOVA	da 5 pezzi	232,00	240,00	6,00
PURO INKA TRIPA CORTA PETIT CORONA	da 25 pezzi	340,00	400,00	50,00
PURO INKA TRIPA CORTA SHORT ROBUSTO	da 25 pezzi	360,00	440,00	55,00

TABELLA C –SIGARETTI -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BREAK SILVER	da 20 pezzi	32,00	64,00	3,20
CUBERO AROMA FILTER	da 20 pezzi	84,00	86,00	4,30
ESSENZE AROMA 2	da 2 pezzi	32,00	34,00	0,17
ESSENZE CAFFE' 2	da 2 pezzi	32,00	34,00	0,17
ESSENZE VANILLA 2	da 2 pezzi	32,00	34,00	0,17
MATRIX XL 2	da 2 pezzi	32,00	34,00	0,17



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agencia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agencia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 26 novembre 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
f.to Luigi Magistro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)